



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 5 marzo 2026

CCNL CARTA INDUSTRIA (CNEL: G022) - IPOTESI DI ACCORDO DEL 10 FEBBRAIO 2026

In data 10 febbraio 2026 ASSOCARTA e ASSOGRAFICI, insieme alle OO.SS. SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, UGL CARTA E STAMPA hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone (CNEL: G022), scaduto il 31 dicembre 2024.

Tale ipotesi di accordo (non modificabile) sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il mese di marzo 2026 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA;
2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
3. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE;
4. TURNISTI;
5. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA;
6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE;
7. LAVORO STRAORDINARIO;
8. PERMESSI;
9. FESTIVITÀ;
10. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DAL LAVORO;
11. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO;

**1. DECORRENZA E DURATA**

Il contratto decorre dal 1° aprile 2026 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028 sia per la parte economica sia per quella normativa. Le modifiche decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse previsioni specifiche per i singoli istituti. Le Parti, inoltre, precisano che sono fatti salvi i trattamenti in essere a livello aziendale che assorbono fino a concorrenza i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche contenute nella presente intesa.

2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Le Parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari in base a quanto illustrato nella seguente tabella:

Livello	Minimo contrattuale (importi in euro)			
	1° aprile 2026	1° gennaio 2027	1° gennaio 2028	1° settembre 2028
Q	2.882,91	2.956,44	3.029,97	3.128,01
AS	2.873,54	2.946,78	3.020,02	3.117,67
A	2.521,79	2.584,14	2.646,49	2.729,63
B1	2.292,49	2.347,78	2.403,07	2.476,80
B2S	2.234,64	2.288,17	2.341,70	2.413,07
B2	2.159,88	2.211,06	2.262,24	2.330,48
C1S	2.034,86	2.082,21	2.129,56	2.192,70
C1	1.960,11	2.005,11	2.050,11	2.110,11
C2	1.826,93	1.867,81	1.908,69	1.963,20
C3	1.732,11	1.770,05	1.807,99	1.858,58
D1	1.656,25	1.691,84	1.727,43	1.774,88
D2	1.561,07	1.593,72	1.626,37	1.669,90
E	1.456,60	1.486,01	1.515,42	1.554,64

I suddetti aumenti comprendono e assorbono la copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale gennaio 2025 - marzo 2026.



3. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il gruppo di lavoro paritetico, incaricato della riforma del sistema di inquadramento dei lavoratori, si riunirà con cadenza normalmente bimestrale a decorrere dal mese di marzo 2026. L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione — strutturato su 4 categorie e 10 livelli professionali — è stabilita entro e non oltre il 1° settembre 2028.

Per il personale già in forza, la conversione dei livelli avverrà secondo un criterio di equivalenza orizzontale, garantendo l'assenza di incrementi o decrementi rispetto agli inquadramenti attualmente posseduti. Si conferma, inoltre, che l'introduzione del nuovo sistema non comporterà alcuna modifica a quanto già percepito dai lavoratori a qualsiasi titolo in ragione del rapporto di lavoro.

4. TURNISTI

A decorrere da aprile 2026, viene stabilita la conferma degli importi integrativi di normale retribuzione attualmente in vigore per le seguenti categorie:

- lavoratori delle cartiere a ciclo continuo (7 giorni su 7) inseriti nei 3 turni avvicendati, come previsto dalla Tabella A dell'art. 57 del CCNL.
- lavoratori delle cartiere a ciclo continuo (7 giorni su 7) non inseriti nei 3 turni avvicendati, ai sensi della Tabella B dell'art. 57 del CCNL. Tale disposizione si applica esclusivamente alle aziende che già la adottavano alla data di entrata in vigore dell'accordo di rinnovo, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale.

Si conviene, al contrario, l'eliminazione degli importi integrativi previsti dalla Tabella C dell'art. 57 del CCNL, riferita ai lavoratori delle aziende cartotecniche che operano a ciclo continuo 7 giorni su 7.

5. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo al Fondo Salute Sempre, interamente a carico dell'azienda, subirà un incremento di 3,00 euro, determinando un importo complessivo pari a 123,00 euro annui

6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A partire dal 1° gennaio 2027, il contributo al Fondo Byblos a carico dell'azienda sarà incrementato dello 0,20% della normale retribuzione annua (inclusa la 13^a mensilità).

7. LAVORO STRAORDINARIO

Si ricorda che il lavoro straordinario è informato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, tale principio non trova applicazione in presenza di esigenze indifferibili di durata temporanea: in queste circostanze, l'azienda ha la facoltà di richiedere prestazioni straordinarie entro il limite di 72 ore annue pro capite (precedentemente fissato a 70 ore).



8. PERMESSI

In riferimento alla tabella riepilogativa delle spettanze annue per ferie, ROL, ex festività e permessi retribuiti (art. 21 del CCNL), si comunica che l'accordo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un incremento per i lavoratori cicloturnisti (3 turni, 7 giorni su 7). Per tale categoria, il monte ore annuo relativo a permessi retribuiti/ex festività/ROL sarà elevato da 32 a 40 ore.

9. FESTIVITÀ

La giornata del 4 ottobre (San Francesco d'Assisi) viene ufficialmente annoverata tra le festività. Per le aziende che operano a ciclo continuo, è prevista la facoltà di sostituire tale ricorrenza con la giornata di Pasqua, mediante specifica previsione a livello aziendale.

10. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DAL LAVORO

L'accordo conferma che, qualora si verifichino interruzioni temporanee della prestazione per causa di forza maggiore dopo l'inizio del turno, al lavoratore spetta la normale retribuzione per l'intera giornata in corso. Si specifica che nella nozione di forza maggiore rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria e indifferibile, nonché gli interventi tecnologici sui macchinari.

11. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina del lavoro a termine viene ridefinita ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (artt. 19-29).

Periodo di prova

Fermo restando le specifiche del livello E (durata massima 1 mese), ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 203/2024, la durata è calcolata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto. Si applicano i seguenti limiti:

- minimo inderogabile: 2 giorni.
- massimo per contratti fino a 6 mesi: 15 giorni.
- massimo per contratti tra 6 e 12 mesi: 30 giorni.

Ipotesi ammesse

La stipula di contratti a termine di durata fino a 24 mesi è consentita per le seguenti causali:

- incremento di volumi produttivi;
- incremento dell'attività economica dell'impresa;
- partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
- realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o innovazione aziendale e/o riorganizzazione.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Attività stagionali

Viene estesa la definizione di attività stagionale, includendo ora anche l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, indipendentemente dal fatto che tale attività rientri nel normale oggetto sociale dell'azienda.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)